

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2010

Oggetto: **Regolamento per la corresponsione delle retribuzioni, delle competenze e degli onorari spettanti agli Avvocati in servizio presso Agecontrol S.p.A.**



VISTO lo statuto di Agecontrol S.p.A., ed in particolare l'art. 11, come modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 28 maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 3 luglio 2009, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol, giusta deliberazione del Commissario straordinario di AGEA n. 10 del 3 luglio 2009;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico *pro tempore* dal vigente statuto di Agecontrol;

VISTA la legge 29 aprile 2005, n. 71, che ha attribuito ad Agecontrol la potestà amministrativa sanzionatoria di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in ordine alle violazioni amministrative previste dal decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306;

CONSIDERATO che la Funzione Affari Legali patrocina la Società in tutte le cause in cui Agecontrol è parte e, in particolare, nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTA la nota assunta al protocollo di Agecontrol in data 1° dicembre 2009 con il n. 27012, con la quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha invitato Agecontrol a dare piena attuazione al regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'adunanza del 28 ottobre



2004, relativo allo *status* degli avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578;
VISTA la deliberazione n. 8 del 29 dicembre 2009, con la quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione della Funzione Affari Legali di Agecontrol S.p.A.";

CONSIDERATO che in seno alla Funzione Affari Legali, istituita presso Agecontrol sono inquadrati avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578;

RILEVATA l'esigenza di dare piena attuazione alla deliberazione n. 8 del 29 dicembre 2009, nonché all'invito espresso dal presidente dell'ordine degli Avvocati di Roma, con particolare riguardo alla corresponsione delle retribuzioni, delle competenze e degli onorari spettanti agli Avvocati in servizio presso Agecontrol S.p.A.;


L'Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol S.p.A

delibera

di approvare il seguente **"Regolamento per la corresponsione delle retribuzioni, delle competenze e degli onorari spettanti agli Avvocati in servizio presso Agecontrol S.p.A."**:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 2 e 3 e all'art. 7 del Regolamento di organizzazione della Funzione Affari Legali di Agecontrol S.p.A., approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico *pro tempore* n. 8 del 29 dicembre 2009.
2. Il presente regolamento disciplina, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 e in armonia con i criteri vigenti per



l'Avvocatura dello Stato, la corresponsione delle retribuzioni, delle competenze e degli onorari spettanti agli Avvocati in servizio presso la Funzione Affari Legali di Agecontrol S.p.A., iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3, comma 4, lettera b) del suddetto regio decreto legge.

ARTICOLO 2 - RETRIBUZIONI.

1. Agli Avvocati in servizio presso Agecontrol spetta la medesima retribuzione percepita dagli Avvocati che prestano servizio alle dipendenze degli enti pubblici non economici, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dei professionisti, Il livello differenziato, enti pubblici non economici Area professionisti.
2. La retribuzione di cui al comma 1 precedente comprende lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità per incarichi di coordinamento, la retribuzione di risultato e tutti gli altri emolumenti previsti dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Agli Avvocati in servizio presso Agecontrol si applicano automaticamente tutti gli adeguamenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva di cui al comma 1.
4. Al Dirigente della Funzione Affari Legali, avente una anzianità professionale (iscrizione all'Albo Avvocati per almeno dieci anni) è applicato il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, cui si fa espresso rinvio nel relativo contratto assunzionale, mentre con riguardo al riconoscimento delle spettanze relative ai compensi professionali nonché competenze ed onorari troverà applicazione il CCNL di cui al comma 1. Per il Dirigente medesimo sono sempre fatti salvi i trattamenti di maggior favore.



5. Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore previsti dai contratti individuali di lavoro degli Avvocati in servizio presso Agecontrol alla data di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - COMPENSI PROFESSIONALI POSTI A CARICO DELLE CONTROPARTI.

1. Gli Avvocati in servizio presso Agecontrol hanno diritto ad una quota pari al 60% delle competenze e degli onorari che siano stati posti a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o lodo arbitrale e che siano stati effettivamente riscossi.
2. Il residuo 30% delle spese di lite di cui al comma 1 viene destinato alle spese di funzionamento della società; il residuo 10% viene destinato dal Dirigente della Funzione Affari Legali all'attività formativa del personale dipendente della Funzione medesima.
3. La liquidazione degli importi di cui al comma 1 viene effettuata entro il mese di febbraio con riferimento alle somme riscosse nell'anno precedente. Con la retribuzione dei mesi di aprile, agosto e dicembre vengono erogati acconti sugli importi spettanti sulla base dell'andamento delle riscossioni rilevato rispetto all'anno solare in corso.

ARTICOLO 4 - COMPENSI PROFESSIONALI A CARICO DI AGECONTROL.

1. Nei procedimenti conclusi con pronuncia passata in giudicato o comunque divenuta irrevocabile e favorevole ad Agecontrol, senza la condanna delle spese a carico delle controparti, vengono corrisposte a favore degli Avvocati, secondo le modalità di seguito indicate, le competenze per onorari e diritti che si sarebbero liquidate a carico del soccombente, calcolate sulla base dei minimi della vigente tariffa professionale.

Handwritten signature or mark.



2. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota dei compensi professionali recuperata nei confronti del soccombente, viene corrisposta da Agecontrol la rimanente quota di competenze per onorari e diritti dell'Avvocato relativamente alla quale è stata dichiarata la compensazione, comunque determinata sulla base dei minimi della vigente tariffa professionale.
3. In ogni caso, l'Agecontrol provvederà a recuperare le spese di soccombenza nelle controversie e successivamente provvederà a corrispondere le competenze ed onorari maturati nei confronti degli avvocati che hanno patrocinato le stesse secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Avvocato che ha trattato la controversia provvede alla redazione di apposita parcella, predisposta nel rispetto dei minimi della vigente tariffa professionale e contenente l'indicazione analitica delle parti, dell'oggetto della controversia, delle voci previste a titolo di diritti ed onorari, distinte per ciascun grado di giudizio nonché la data di passaggio in giudicato o di irrevocabilità della statuizione. La parcella viene trasmessa al Dirigente della Funzione Affari Legali per l'apposizione del visto e da questi inviata alla competente Funzione dell'Agenzia per i relativi adempimenti contabili. Nel caso in cui la controversia sia stata trattata dall'Avvocato Dirigente della Funzione Affari Legali l'apposizione del visto viene effettuata dal legale rappresentante *pro tempore* della Società .

ARTICOLO 5 - MISURA DEL RIPARTO.

1. Le competenze di cui ai precedenti articoli vengono ripartite, a favore di tutti i legali in servizio al momento del passaggio in giudicato o di irrevocabilità delle statuizioni, in ragione dei seguenti coefficienti:

- Avvocati con almeno dieci anni di servizio: coefficiente 3;



- Avvocati con almeno tre anni di servizio: coefficiente 2;
- Altri Avvocati: coefficiente 1.

2. I suddetti coefficienti potranno essere oggetto di revisione e modifica in considerazione dei *curricula vitae*, dei titoli posseduti dagli Avvocati già in servizio presso la Funzione e di quelli che saranno successivamente assunti.
3. Gli importi individuali risultanti dalla ripartizione stessa sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. I periodi con retribuzione ridotta sono computati nella stessa proporzione secondo la quale è ridotto lo stipendio.
5. La ripartizione delle suddette competenze è effettuata in relazione al servizio prestato nel periodo di riferimento.
6. Con riguardo alle parcelle pervenute entro i mesi di febbraio, giugno e ottobre si procede alla liquidazione di acconti rispettivamente nei mesi di maggio, settembre e gennaio con saldo nel mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. Gli avvocati assunti successivamente alla data di approvazione del presente regolamento hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi relativo al quadrimestre successivo alla data della loro assunzione.

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

1. I contratti individuali di lavoro degli Avvocati in servizio presso Agecontrol, con il necessario distinguo tra Dirigente di Funzione nella qualità di Coordinatore rispetto agli altri Avvocati in servizio, alla data di approvazione del presente regolamento vengono integrati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e sottoscritti dal legale rappresentante della società, cui gli stessi riportano.



2. La Funzione di Agecontrol competente al trattamento stipendiale e dei compensi provvede, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, all'immediato adeguamento del trattamento economico spettante agli Avvocati in servizio presso la Società con effetti a far data dalla costituzione dei rispettivi rapporti di lavoro.

3. La Funzione di Agecontrol competente al trattamento stipendiale e dei compensi provvede altresì, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, all'immediata corresponsione agli Avvocati in servizio presso la Società delle competenze e degli onorari relativi al periodo ricompreso fra la data di costituzione dei rispettivi rapporti di lavoro e la data di approvazione del presente regolamento, sulla base di apposito prospetto presentato dal Dirigente della Funzione Affari legali e della relazione allegata.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene trasmessa alla Funzione di Agecontrol competente al trattamento stipendiale e dei compensi per gli adempimenti di competenza, oltre che alla Funzione Affari Legali.

L'Amministratore Unico *pro tempore*

(Alberto Migliorini)